

Rep. n. 2563/2023

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

**CONTRATTO DI APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI
PORTO TORRES, ANNI SCOLASTICI 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026,
2026/2027 E 2027/2028. C.I.G. 9726937A55.**

L'anno **duemilaventitré**, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede
del Palazzo comunale, Ufficio del Segretario Generale, sito in Porto Torres,
Piazza Umberto I, davanti a me Dott. *omissis*, Segretario Generale del Comune
di Porto Torres, abilitato a rogare gli atti di cui è parte il Comune di Porto
Torres, nsi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del d. Lgs. n. 267/2000, senza assistenza
di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, che hanno
i requisiti di legge, sono comparsi:

Dott. *omissis*, nato a *omissis* il *omissis* Codice Fiscale *omissis*, residente a *omissis* in *omissis*, che interviene in questo atto ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. c)
del D. Lgs. n. 267/2000, in qualità di Dirigente dell'Area Affari generali, perso-
nale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali, in rappresentanza e per
conto del **COMUNE DI PORTO TORRES**, Codice Fiscale 00252040902, che
nel proseguo dell'atto sarà chiamato anche "Comune";

Sig. *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, Codice Fiscale *omissis* residente a
_____ in via _____, che dichiara di
intervenire nel presente atto in nome e per conto del Sig. *omissis* Legale

Rappresentante della Società **VIVENDA S.p.A.**, con sede legale in ROMA, Via Francesco Antolisei, 25 C.a.p. 00173, Codice Fiscale e Partita IVA n. 07864721001, giusta procura speciale notarile del 11/09/2023 redatta a cura del Notaio *omissis* (rep. N. 1.317), a sottoscrivere con il Comune di Porto Torres il contratto di appalto per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica aa.ss. Dal 2023/2024 al 2027/2028, C.I.G. 9726937A55. Nel proseguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche "appaltatore".

Detti comparenti, della cui identità sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale premettono che:

- il presente contratto viene stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
- l'affidamento di cui al presente contratto è finanziato in parte con i fondi del bilancio comunale e in parte con fondi provenienti dalla contribuzione dell'utenza;
- con determinazione dirigenziale n. 728/2023 del 30/03/2023 sono state prenotate le somme per l'affidamento del servizio e approvati gli atti di gara tramite procedura aperta telematica da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 3 lett. a) del D. Lgs 50/2016 in termini di qualità e prezzo tramite il sistema SardegnaCat;
- con determinazione dirigenziale n. 2008/2023 del 24/08/2023, all'esito dell'espletamento della procedura di gara, sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria del servizio all'operatore economico **Vivenda S.p.A.**, con sede in Roma Via F. Antolisei, 25 – 00173 Roma – C.F./P.I 07864721001,
- la Stazione Appaltante ha acquisito, attraverso l'accesso alla Banca Dati

Nazionale Antimafia, l'attestazione dei requisiti di legge di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., mediante il rilascio dell'informazione antimafia ai sensi dell'art. 84 del già menzionato D.Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii..

- con determinazione dirigenziale n. 2416/2023 del 12/10/2023 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione, all'esito delle verifiche di legge, e è dato atto dell'intervenuta esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula definitiva del contratto a decorrere dal 11/09/2023, come disposto nel verbale di avvio dell'esecuzione anticipata del servizio firmato dalle parti e allegato alla medesima determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra enunciate, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto del contratto

Il Comune di Porto Torres, come sopra rappresentato, affida all'appaltatore che, in persona del suo legale rappresentante, accetta, l'esecuzione del servizio di ristorazione scolastica per le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Porto Torres per il periodo dall'A.S. 2023/2024 all'A.S. 2027/2028.

Nessuna variazione o addizione al contratto potrà essere introdotta dal contraente, se non preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.

L'appalto di cui al presente contratto si intende comprensivo di tutte le attività necessarie alla gestione del suddetto servizio, secondo quanto descritto e regolato dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 2 – Documenti contrattuali

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto,

anche se non materialmente allegati, concorrendo a determinare il contenuto, i seguenti documenti:

- Bando di gara e relativi allegati;
- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Capitolato Speciale d'appalto;
- Offerta tecnica e relativi allegati;
- Patto d'integrità del Comune di Porto Torres;
- Informativa privacy e master di nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati.

I documenti sopra elencati, seppur non materialmente riportati nel testo del presente contratto di appalto, sono pienamente conosciuti dalle parti e formano parte integrante del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è, altresì, regolata dalle seguenti disposizioni:

- a) dalle norme applicabili ai contratti pubblici;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti e di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento;
- d) dal presente contratto, dai documenti ad esso allegati e in esso richiamati e facenti parte del progetto del servizio in oggetto.

Articolo 3 – Durata del Contratto

L'appalto ha la durata di cinque anni scolastici (AA.SS. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028) dall'11/09/2023 sino alla conclusione dell'ultimo anno scolastico contrattualizzato e delle attività connesse e funzionali alla definizione degli obblighi contrattuali, salvo proroghe.

È ammessa la proroga del presente contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 (vigente all'epoca della procedura), limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per individuare il nuovo contraente.

In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto ai medesimi, o più favorevoli prezzi, patti e condizioni per la Stazione Appaltante.

Articolo 4 – Valore del contratto

L'ammontare complessivo del contratto è di Euro 3.159.624,00 (tremilonicentocinquantanovemilaseicentoventiquattro euro/00 centesi mi), oltre IVA al 4 %, di cui € 1.974.765,00 (unmilionenovecentosettantaquattromilasettecentosessantacinque euro/00 centesimi) a carico della stazione appaltante, ed € 1.184.859,00 (unmilionecentottantaquattrocentocinquantanove euro/00 centesimi) a carico dell'utenza, importo quest'ultimo riscosso direttamente dalla Ditta secondo le modalità di cui all'art. 46 del Capitolato Speciale di Gara.

Il suddetto valore è calcolato considerando il ribasso percentuale del 2,69 % offerto dalla ditta in sede di gara, applicato sulla parte di costo unitario di competenza per l'ente (€ 3,160) al netto dei costi di sicurezza derivanti dai rischi interferenziali (€ 0,017), non soggetti al ribasso, oltre IVA.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione Comunale potrà imporre all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, alle medesime condizioni previste dal contratto stesso. L'appaltatore è, pertanto, tenuto a fornire quanto richiesto alle condizioni economiche e

contrattuali di aggiudicazione, senza che ciò implichì alcun onere economico ulteriore per l'Amministrazione Comunale e senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Tali variazioni saranno comunicate preventivamente, entro un termine non inferiore a 10 giorni, onde consentire una diversa e adeguata organizzazione del servizio.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo pasto offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Articolo 5 – Attività oggetto del contratto

L'appalto ha per oggetto la gestione complessiva del servizio di razione scolastica del Comune di Porto Torres per le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, compresi tutti i servizi accessori, complementari e strumentali connessi per il periodo 2023 – 2028. (corrispondente a cinque anni scolastici).

I punti di erogazione del servizio sono indicati nell'allegato "Elenco plessi" del Capitolato Speciale d'appalto, contenente l'elenco di tutte le scuole d'infanzia statali, primarie e secondarie di primo grado nelle quali deve essere effettuato il servizio di razione scolastica.

Articolo 6 – Validità dell'offerta ed effetto obbligatorio del contratto

L'offerta presentata in sede di partecipazione alla gara da parte dell'Appaltatore e oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione assume valore vincolante nell'esecuzione del contratto, in aggiunta a quanto già previsto nel Capitolato Speciale d'appalto, nella documentazione di gara e a quanto riportato nel

presente contratto.

Articolo 7 – Garanzie di esecuzione del contratto

L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti, ha depositato cauzione definitiva, come previsto dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici stipulata nella forma della polizza fideiussoria, resa con le espresse previsioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in favore dell'Amministrazione comunale (polizza n. *omissis*).

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme eventualmente pagate in eccedenza all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione nei casi espressamente previsti dall'art. 103, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante può richiedere il reintegro della garanzia se questa sia stata escussa in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere.

Come previsto dal comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto.

Lo svincolo è automatico all'atto di preventiva consegna al garante da parte dell'Appaltatore del documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti).

In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016.

Articolo 8 – Condizioni di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con cadenza mensile, a fronte della regolare emissione di fatture e subordinatamente al riscontro di regolarità nell'esecuzione del servizio e di corrispondenza dei pasti fatturati rispetto a quelli effettivamente ordinati tramite il sistema automatico di rilevazione delle presenze, nonché alla preventiva e positiva verifica della regolarità contributiva e degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973.

Le fatture elettroniche dovranno essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti ed essere intestate a:

Comune di Porto Torres – Servizio Pubblica Istruzione, Piazza Umberto I – P.IVA 00252040902, con le seguenti indicazioni:

- la dicitura “scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/72”;
- codice IPA del Servizio: 276W8K;
- CIG 9726937A55.

Per quanto riguarda le specifiche modalità di fatturazione, le stesse dovranno

essere accompagnate da rendiconto analitico dei pasti somministrati, divisi per plesso, sezione, classe, insegnanti aventi diritto al pasto e minori.

Il pagamento verrà effettuato entro il termine di 30 giorni, salvo le deroghe previste dall'articolo 4 comma 5 del Dlgs 231/2022.

L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Sono a carico dell'Appaltatore le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

Clausola di tracciabilità

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni dei conti indicati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione del servizio potrà essere sospeso da parte del l'Appaltatore.

Qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione

Comunale potrà, a Sua valutazione, procedere all'applicazione delle penalità, ovvero procedere alla risoluzione di diritto del contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 9 – Revisione prezzi e condizioni contrattuali

I prezzi di cui all'offerta aggiudicata rimarranno fermi per tutto il primo anno di durata del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 53 del Capitolato Speciale d'appalto.

A partire dal secondo anno del contratto la Stazione Appaltante e l'Appaltatore potranno contrattare, per il periodo residuo, un aggiornamento dei prezzi non superiore al tasso di variazione media dei prezzi al consumo registrato, dall'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quale risultante al mese della richiesta, decurtata della percentuale del ribasso dell'aggiudicazione.

Tali revisioni nei limiti di cui all'articolo 106 D.lgs. n. 50/2016, saranno operate sulla base di istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Procedimento al quale dovrà essere rivolta l'istanza da parte dell'Appaltatore e saranno riconosciute a partire dal ricevimento della richiesta di revisione, con riferimento agli ordini dei pasti non ancora effettuati.

Articolo 10 – Referenti

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto l'Appaltatore dovrà indicare alla Stazione Appaltante l'ubicazione di un proprio punto di coordinamento ed i referenti individuati per la gestione del servizio.

La Stazione Appaltante indicherà all'Appaltatore i referenti degli uffici preposti alla gestione degli aspetti tecnici e amministrativo-contabili del contratto,

secondo le competenze assegnate ai diversi settori comunali coinvolti.

Articolo 11 – Subappalto

L'Appaltatore ha provveduto a dichiarare in sede di offerta, che intende avvalersi di tale prerogativa.

Il subappalto è regolato secondo la normativa vigente e subordinato alla previa comunicazione, accettazione e autorizzazione della Stazione Appaltante.

I subappaltatori proposti dall'Appaltatore devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

In relazione ai subappalti eventualmente attivati, l'Appaltatore è tenuto a fornire all'Amministrazione Comunale, annualmente e su richiesta, ogni informazione, comprese quelle relative al personale impiegato, necessaria a verificare gli obblighi previsti nel capitolato e quelli assunti in sede di offerta di gara.

Articolo 12 – Responsabilità dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi ai servizi oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'appalto e relativi allegati.

L'Appaltatore si impegna inoltre a osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

All'Appaltatore è fatto divieto di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la Stazione Appaltante. L'Appaltatore è tenuto pertanto ad adottare, nell'ambito della propria organizzazione, le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti nonché da terzi estranei.

Articolo 13 – Disposizioni relative al personale

impiegato nell'esecuzione del servizio

L'Appaltatore dovrà impiegare, nell'esecuzione del servizio, personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito al servizio è tenuto ad adottare comportamenti improntati a massima correttezza e diligenza professionale.

L'Appaltatore dovrà garantire la sostenibilità e la tutela del lavoro, l'occupazione, la qualità e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e adoperarsi al fine di dare concretezza al principio di parità di trattamento tra personale che svolge le medesime funzioni.

L'Appaltatore dovrà applicare, nei riguardi dei propri dipendenti, le prescrizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali di settore, così come definiti dall'art. 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e negli accordi sindacali integrativi applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività,

strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore dovrà assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. Dovrà inoltre applicare tutto quanto eventualmente indicato in sede di offerta tecnica.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a richiesta della Stazione Appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

L'Appaltatore dovrà predisporre un'organizzazione del lavoro atta a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte per il conseguimento degli obiettivi richiesti dall'Amministrazione Comunale e provvedere coerentemente con idonee e adeguate risorse umane in numero, ore dedicate e professionalità, anche corrispondendo adeguatamente ai parametri di riferimento degli indicatori qualitativi e quantitativi delle attività di distribuzione.

L'Appaltatore è inoltre impegnato a mantenere la consistenza di personale e professionalità funzionale alla qualità del servizio, garantendo l'impiego del medesimo personale acquisito in avvio di contratto (entità numeriche, posizioni contrattuali) fino alla sua scadenza, salvo la gestione del normale turnover organizzativo.

L'Appaltatore dovrà rispettare inoltre, ove tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Dovrà osservare tutte le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro,

disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia o ogni altra disposizione che entri in vigore nel corso dell'appalto e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio oggetto del presente appalto. Dovrà adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi.

Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà sull'Appaltatore, escludendo l'Amministrazione Comunale.

Per tutto lo svolgimento del servizio ed in ogni fase del medesimo, l'Appaltatore solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da danno per fatto proprio o altrui.

Sono a carico dell'Appaltatore la formazione e l'istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e le dotazioni di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 14 – Misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., l'Appaltatore (ivi compresi eventuali subappaltatori) nell'ambito della valutazione dei rischi riferita alla propria attività e ai locali utilizzati, i cui rischi specifici sono valutati sulla base delle dettagliate informazioni ricevute dal Datore di Lavoro della sede di esecuzione del contratto, adotta tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La valutazione deve riguardare:

- tutti i locali dei Centri di Produzione Pasti, compresi servizi igienici,

spogliatoi, ecc.;

- le zone presenti nelle scuole nelle quali l'Appaltatore effettua la distribuzione dei pasti, compresi i servizi igienici annessi e spogliatoi e qualsiasi altro locale scolastico di cui l'Appaltatore faccia uso esclusivo;
- tutte le fasi e le operazioni proprie delle lavorazioni necessarie allo svolgimento del contratto e le attrezzature utilizzate.

Con particolare riferimento alla fase di somministrazione dei pasti che si svolge nelle scuole statali, l'Appaltatore riceve in uso i locali adibiti allo svolgimento di tutte le operazioni di preparazione propedeutiche alla sporzionatura dei pasti e al lavaggio delle stoviglie (ove previsto in loco) al cui interno potrà collocare tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio (lavastoviglie, scaldavivande, utensileria, ecc), previa verifica dell'adeguatezza dei locali e della dotazione impiantistica.

L'Appaltatore è responsabile della manutenzione e del corretto utilizzo delle attrezzature.

Nei locali delle scuole statali dove avviene il consumo dei pasti da parte delle bambine e dei bambini e del personale scolastico addetto alla vigilanza, l'Appaltatore, tramite proprio personale, cura le operazioni di preparazione dei tavoli, l'impiattamento dei cibi, le operazioni di pulizia di locali.

In relazione alle modalità di svolgimento del servizio, i vari Datori di Lavoro coinvolti a diverso titolo (il committente, l'Amministrazione Comunale, il Dirigente scolastico ed eventuali subappaltatori) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, al fine di eliminare i rischi

dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nell'esecuzione complessiva del servizio, incluso quelli da infezione da Covid-19.

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, elaborato dal Datore di Lavoro committente, dovrà contenere, tra l'altro, la regolamentazione dell'uso degli spazi presenti nelle scuole che saranno messi a disposizione dell'Appaltatore per l'esecuzione del servizio e i rischi anche specifici che verranno introdotti in tali spazi in relazione allo svolgimento dell'attività di somministrazione dei pasti.

La Stazione Appaltante coordina tutti i soggetti interessati alla determinazione delle modalità di erogazione del servizio di refezione presso le scuole, favorendo lo scambio delle informazioni che consentano all'Appaltatore una corretta valutazione dei rischi interferenziali derivanti dall'esecuzione del contratto, delle misure di prevenzione e protezione e di emergenza.

In via generale, fermo restando ogni altro accorgimento definito con le Istituzioni scolastiche:

- l'accesso dei mezzi di trasporto dell'Appaltatore nelle aree scolastiche dovrà avvenire in orari diversi da quelli stabiliti per l'entrata e l'uscita di bambine e bambini da scuola e comunque previa verifica della non presenza di persone nell'area esterna interessata dal percorso dei mezzi;
- dovranno essere adottate cautele nelle fasi di apertura dei cancelli di accesso all'area in modo tale che le operazioni di apertura e chiusura di detti cancelli avvengano sotto controllo visivo (fino a completa chiusura) di un addetto atto a verificare che non siano presenti persone nell'area di manovra o che non si introducano persone non autorizzate nell'area scolastica;

- la velocità di accesso e percorrenza dei mezzi di trasporto nelle aree scolastiche dovrà essere limitata a 10 km/h utilizzando esclusivamente i percorsi indicati come carrabili;

- nel caso in cui si verifichi un'emergenza, il personale dell'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni previste dai Piani di Emergenza e dalle Norme Comportamentali delle singole strutture, astenendosi dall'assumere iniziative personali o non coordinate.

Il personale occupato dall'Appaltatore o dalle eventuali imprese subappaltatrici dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Articolo 15 – Verifica generale di esecuzione del contratto

Al termine di ogni anno di esecuzione del contratto, il Comune procederà ad una verifica generale sullo stato di esecuzione delle condizioni e degli obblighi previsti nel contratto, nel capitolato e di quelli oggetto di offerta da parte dell'Appaltatore in sede di gara.

In esito a tale verifica l'Appaltatore è impegnato, nel caso di non completa corrispondenza agli obblighi contrattuali, a presentare un programma di adeguamento.

L'effettuazione di questa verifica generale non interferisce con l'applicazione da parte del Comune delle ordinarie procedure correlate all'accertamento di eventuali inadempimenti e delle conseguenti penali, laddove ne ricorrono le condizioni.

Articolo 16 – Verifica di conformità, inadempimenti e penali

Il Comune provvede a monitorare costantemente il servizio per mezzo di un articolato sistema di controlli, diretti ed indiretti, di cui al Capitolato Speciale

d'appalto e così come successivamente dettagliati nel contratto, e sulla base di tali esiti provvede eventualmente a contestare o richiedere all'Appaltatore informazioni o istruttorie mirate.

L'identificazione della problematica viene gestita allo scopo di verificare se sussiste uno scenario di non conformità, ricercarne le cause che l'hanno generata e rimuoverle con correzioni e/o azioni correttive ed applicare le penali previste a fronte di inadempimenti e non conformità.

A seguito delle non conformità contestate, una volta identificate cause e responsabilità, devono essere messi in atto trattamenti e attuate azioni correttive e, nel caso, applicate le eventuali sanzioni.

Le azioni correttive sono azioni strutturate avviate per prevenire il ripetersi di non conformità, tipicamente in seguito a episodi critici o ricorrenti. Possono essere definite internamente dall'Appaltatore o richieste dal Comune o da autorità esterne deputate ai controlli.

Le azioni correttive devono essere comunicate dall'Appaltatore al Comune con un dettaglio tale da consentire l'identificazione chiara delle attività messe in campo, i tempi previsti per la loro applicazione, il monitoraggio dei risultati. Il Comune provvederà alla verifica in termini di efficacia, condividendo l'andamento della gestione con le parti interessate e dando riscontro del positivo ripristino della conformità.

Le verifiche sulla corretta esecuzione dell'appalto sono effettuate dal Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) che, nel caso di inadempimento o di mancato rispetto delle condizioni stabilite dal presente contratto, dal capitolato Speciale di gara o da quanto offerto in sede di gara, valuta l'applicazione delle penali per come indicate nel capitolato speciale, ovvero dalla stessa ritenute

adeguate.

In tali casi, la Stazione Appaltante notificherà le specifiche contestazioni.

L'Appaltatore è tenuto a fornire, entro il termine massimo di otto giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, o dal diverso termine indicato dal R.U.P., una relazione dettagliata contenente l'analisi puntuale e documentata delle cause che hanno determinato la non conformità, nonché i trattamenti previsti per la risoluzione della stessa.

Nel caso di problematiche reiterate l'Appaltatore deve formulare una proposta di azioni correttive risolutive, che, come tali, saranno oggetto di controllo e verifiche sull'efficacia da parte del Comune, sia attraverso audit diretti che attraverso evidenza documentale dell'analisi dell'efficacia in capo all'Appaltatore.

Nel caso in cui l'analisi delle cause descritte e il trattamento previsto non fossero ritenuti accoglibili dal Comune o emergessero le evidenze sulle responsabilità dirette dell'Appaltatore riferite ad inadempienze degli impegni contrattuali, delle norme vigenti e dei regolamenti, nonché delle procedure di qualità interne dell'Appaltatore stesso, si procederà all'applicazione delle penali indicate all'art. 47 del Capitolato Speciale d'appalto, quantificate in base alla gravità del fatto e ai disagi provocati al servizio e all'utenza.

Nel caso di mancata risposta nei termini previsti, non debitamente giustificata dai tempi di istruttoria e preventivamente comunicata al Comune, si procederà all'applicazione della specifica penale contestata.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, dallo stesso Comune mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'Appaltatore inadempiente. In

alternativa il Comune potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia fideiussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In tal caso l'Appaltatore è obbligato al reintegro della cauzione nei 10 giorni successivi alla comunicazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione mantenendo inoltre impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'Appaltatore nell'esecuzione del contratto.

Articolo 17 – Modifiche contrattuali

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal R.U.P..

Articolo 18 – Cause di risoluzione del contratto

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, il Comune, fatta salva l'applicazione delle penali previste, dopo aver invitato l'Appaltatore a conformarsi entro un congruo termine, potrà addivenire alla risoluzione del contratto se la stessa non abbia adottato le opportune misure o comunque non ritenga le giustificazioni addotte convincenti e adeguate.

Oltre a quanto previsto in generale dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, il Comune potrà risolvere

di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta all'Appaltatore nei casi indicati nell'art. 48 del Capitolato Speciale.

Risarcimento danni.

Il Comune si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto per colpa dell'Appaltatore soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti oppure determinare l'interruzione di un pubblico servizio comunale.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'Appaltatore, per qualsiasi motivo, il Comune, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'Appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 19 – Garanzie e coperture assicurative

L'Appaltatore sarà considerato responsabile dei danni cagionati a terzi da fatto proprio, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o da mancate previdenze durante il periodo contrattuale, manlevando il Comune, che sarà inserita nel novero dei terzi nelle polizze assicurative, da ogni responsabilità e onere.

L'appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza del presente contratto e per tutta la sua durata ed eventuali proroghe, ha stipulato la seguente polizza assicurativa n. 249442113, così come richieste dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'appalto.

Tale copertura prevede, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti massimali:

- un massimale unico per Responsabilità civile terzi di € 15.000.000,00 (euro quindicimiloni/00);

- un massimale unico per responsabilità civile prodotti di € 13.500.000,00 (euro tredicimilonicinquecentomila/00);
- un massimale unico per responsabilità civile prestatori d'opera di € 8.000.000,00 (euro ottomiloni/00), con il limite di € 3.000.000,00 (euro tremiloni/00) a persona.

L'Appaltatore a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione per danni a beni di proprietà dell'Appaltatore stesso o da esso tenuti in uso, consegna o simili e si impegna, nell'ambito delle polizze da essa eventualmente stipulate.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere sullo stesso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.

Ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'Appaltatore di produrre idonea documentazione atta a confermare il rinnovo della copertura assicurativa.

Articolo 20 – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti, per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Sassari.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

Il Comune provvede al Trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e del regolamento Comunale di attuazione del Reg. UE n. 206/679, approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 3 del 20.03.2019, per le finalità connesse unicamente alla gestione del servizio.

Il Titolare del trattamento dei dati personali relativamente a tutte le fasi del servizio che coinvolgano l'utenza è il Comune di Porto Torres.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare alle disposizioni dettagliate nel Master di nomina allegato al presente contratto, nonché agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza ed è tenuto a rispondere per qualsiasi effetto dannoso in connessione con una qualsiasi violazione delle disposizioni inerenti all'esecuzione del contratto che sia riconducibile ad una condotta dolosa o colposa dell'Appaltatore o dei suoi autorizzati al trattamento.

L'Appaltatore si impegna a rendere noto, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il Titolare e il Responsabile del trattamento dei dati, oltre il Responsabile della protezione dei dati personali, ove individuato, ai fini dell'esecuzione del contratto. Dovranno, altresì, essere individuati i soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento.

I dati personali relativi all'Appaltatore saranno trattati conformemente a quanto indicato nell'informativa allegata agli atti di gara.

Art. 22 – Disposizioni in materia

di prevenzione della corruzione: divieto di pantoufage

L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Porto

Torres che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune stesso nei loro confronti, nel triennio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro dei citati dipendenti con il Comune.

**Art. 23 – Obbligo di rispetto
del Codice di comportamento del Comune**

L'appaltatore si obbliga, nel corso dell'esecuzione del contratto, al rispetto del Codice di comportamento del Comune di Porto Torres, soggetto a periodici aggiornamenti, pubblicato e disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune, sottosezione Disposizioni generali – Atti generali – Codice disciplinare e codice di condotta.

La violazione degli obblighi previsti nel Codice di comportamento determinerà per il Comune la facoltà di effettuare contestazioni, sanzioni o risolvere il contratto, in ragione della gravità o della reiterazione della stessa.

Art. 24 – Sottoscrizione del Patto di integrità

L'appaltatore dichiara di aver sottoscritto il Patto di integrità, redatto secondo lo schema approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 30.12.2016, agli atti della procedura.

Articolo 25 – Disposizioni generali

Oltre a quanto previsto espressamente nel presente contratto e nelle disposizioni di cui al Capitolato Speciale, si applicano al presente appalto le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice Civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie, o i regolamenti comunali, inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

Del presente contratto, scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia, io Segretario Generale rogante, ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati, avendo esse affermato di conoscerne e approvarne il contenuto, lo sottoscrivono con me, con apposizione della firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Io sottoscritto Ufficiale Rogante dichiaro di aver verificato la validità dei certificati di firma delle Parti come conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f del D.Lgs. n. 82/2005 e che le firme elettroniche sono apposte dai titolari delle stesse. L'originale del presente contratto, è formato e stipulato in modalità elettronica e, quindi, archiviato e memorizzato su apposito supporto ottico. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Il presente atto è formato da n. 26 pagine intere, comprese le firme finali e viene dalle parti sottoscritto anche con firma digitale.

Per il Comune

Per l'appaltatore

Il Segretario Generale